ADERENTE FLP

ASA scuola
Associazione Sindacale Autonoma

ADERENTE Confederazione Indipendente Sindacati Europei C.S.E.

19 gennaio 2026

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado

Al personale docente
in servizio presso le istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Loro sedi
(Per il tramite del Dirigente Scolastico individuato quale datore di lavoro)

All'Albo Sindacale

Oggetto: **comunicato sindacale inerente l'allontanamento dal posto di lavoro dei docenti senza alunni in classe.**

Ci pervengono numerose segnalazioni da parte dei docenti che riguardano comportamenti illeciti da parte di molti Dirigenti Scolastici che li obbligano a rimanere in classe anche in assenza di alunni oppure ad allontanarsi per poi recuperare quelle ore non svolte.

Si coglie l'occasione per sottolineare che nel caso di un'assenza di tutti gli studenti di una classe, il docente in servizio, vista l'impossibilità di effettuare le sue ore di lezione, dopo aver registrato sul registro in tempo reale le assenze degli studenti e dopo aver comunicato ai collaboratori del Dirigente scolastico tale situazione, hanno l'obbligo di effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti in altre classi. Nel caso in cui non vi siano sostituzioni da fare, non avendo altri obblighi per quelle ore di servizio, **possono allontanarsi da scuola**, previa comunicazione al Dirigente da inviare via PEC o protocollare in segreteria.

E' utile specificare che il docente **non deve recuperare le ore non svolte** a causa dell'assenza degli alunni della classe in quanto giuridicamente è oggettivamente impossibilitato a svolgere il servizio per cause non attribuibili al proprio volere.

Dunque, in caso di assenza di tutti gli alunni dalla classe, qualsiasi sia il motivo (sciopero, assenza collettiva, manifestazione, visita guidata, uscita didattica, viaggio di Istruzione…) il docente si avvale dell'art. 1256 del Codice Civile in cui è chiaramente scritto: "*Il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile*".

Proprio per questo, tali ore non svolte **non sono da recuperare**.

Il Dirigente scolastico non può obbligare il docente senza alunni a permanere a scuola per tutto l'orario di servizio a "non fare nulla" o a effettuare altre prestazioni che ricadono all'interno delle "attività funzionali all'insegnamento", attività che vanno effettuate in orario extracurricolarie e ricadenti, come previsto dal CCNL, all'interno del tetto massimo delle 40+40 ore annue .

Si invitano dunque tutti i Dirigenti Scolastici ad attenersi alla normativa per non incorrere ad inutili contenziosi.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte dei DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail **segreteria@asascuola.it** in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Il segretario generale
dell'ASA – Associazione Sindacale Autonoma –
STEFANO GUARNERA